



Sportello Fiscale AdV n. 125 del 06 luglio 2026

[Per inviare il tuo quesito clicca qui](#)

Servizio istituito il 16.08.2022

[Se sei associato Assoviaggi clicca qui](#)

L'argomento di oggi

Tutti i dubbi sul canone RAI

[Numerose agenzie di viaggi ci contattano per quanto segue]

In questi giorni la nostra agenzia di viaggi stà ricevendo via PEC dalla RAI una richiesta di pagamento del canone speciale radiotelevisivo. Ma noi non teniamo televisori in agenzia. Quali sono esattamente gli apparecchi presenti in agenzia per i quali è dovuto il canone RAI? Perché il canone è assoggettato a Iva? E se è assoggettato a Iva perché non riceviamo dalla RAI una regolare fattura elettronica?

La nostra analisi

In effetti le questioni poste meritano un approfondimento poiché trattano una materia che ha avuto vari, discussi e "tormentati" assestamenti normativi. Rispondiamo nell'ordine alle domande seguenti, anche se anticipiamo che per alcune di esse non abbiamo trovato risposte del tutto convincenti neanche interpellando direttamente la **Direzione Canone, Beni Artistici e Accordi Istituzionali** della RAI, dal cui Direttore della sede di Milano, che ringraziamo per la gentile disponibilità, abbiamo ottenenuto i riscontri che di seguito riportiamo.

1. RAI Radiotelevisione Italiana Spa.

Sede legale: Via Alessandro Severo 246, 00145 Roma RM (dal 15.12.2025, prima era in Viale Mazzini 14).

Cap. Soc. € 242.518.100,00 interamente versato - Registro delle Imprese, C.F. e P.Iva 06382641006.

Descrizione attività: Programmazione e trasmissioni radiotelevisive ex artt. 20 e 21 della L. n. 112/03.05.2004, cosiddetta "Legge Gasparri".

Codice ATECO: 60.20.00 - Attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video.

Pertanto con la Legge Gasparri del 2004 **la RAI diventa una società per azioni di diritto privato**, ancorché titolare della concessione per un pubblico servizio, **ed è quindi assoggettata alla disciplina civilistica delle SPA**, fatte salve le eccezioni previste dalla legge stessa.

2. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'art. 20 della Legge Gasparri del 2004 affidava alla RAI la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo per la durata di 12 anni. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.04.2017 è stato rinnovato **l'affidamento in esclusiva alla RAI della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale** per una durata decennale, con decorrenza dal 30.04.2017. La concessione è quindi in scadenza il prossimo 30.04.2027 e se ne dovrà discutere l'eventualità del rinnovo e le sue modalità..

3. Il canone ordinario RAI per persone fisiche e famiglie ha natura tributaria ed è fuori campo Iva.

Il canone ordinario RAI **ha natura di tassa** e si paga per la detenzione di apparecchi televisivi ad uso privato e familiare. In quanto di natura tributaria non è il corrispettivo di una prestazione di servizi e costituisce pertanto operazione fuori campo Iva. Per il corrente anno 2026 l'importo è di € 90,00.

4. Il canone speciale RAI per professionisti e imprese rientra nel campo Iva.

Il canone speciale RAI parte attualmente da € 203,70 l'anno e si applica alle imprese, uffici, studi professionali, pubblici esercizi, strutture ricettive. **La sua natura è di fatto ibrida: tributaria e di servizio commerciale a supporto dell'attività dell'impresa.** In quanto tale lo si vuole rientrante nel campo di applicazione dell'Iva con assoggettamento all'aliquota ridotta del 4%, sebbene esista sul punto e sulla legittimità dell'imposta un acceso dibattito (vedi in proposito il successivo cpv. 5). Inoltre la RAI non ne emette fattura elettronica, ma invia al contribuente un bollettino postale prestampato recante l'importo da pagare con lo scorporo dell'Iva, il quale una volta pagato dovrebbe, secondo la stessa RAI, costituire fattura (cartacea) idonea sia per la detrazione dell'imposta che per la deducibilità del costo

5. Comunicazione 18.09.2023 della Direzione Canone RAI: Iva o non Iva?

[Al nostro quesito la RAI ha risposto]: *"In materia di Iva si precisa che il canone di abbonamento riveste natura tributaria (Corte Costituzionale n. 535/12.05.1988 e n. 284/26.06.2002; Cassazione n. 8549/03.08.1993)".*

[Poi in apparente contraddizione la RAI prosegue]: *"Il punto 36 della parte II della Tabella A allegata al DPR 633/1972 [la Legge Iva, ndr] assoggetta ad Iva al 4% i "canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari(*) con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata".*

"In corrispondenza dell'asterisco()", una nota alla disposizione precisa che "l'imposta con aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari [trasmissioni di programmi sonori o visivi da una singola stazione trasmittente a un insieme aperto e non definito di ricevitori, ndr] e sulla base imponible costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio".*

[La RAI ancora continua]: *"Come precisato da Augusto Fantozzi in "Natura e disciplina Iva del canone di abbonamento radiotelevisivo. Disciplina attuale e progetti di riforma" (in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1988, p.596), "Il meccanismo, la cui anomalia si spiega con le ragioni storiche secondo cui il canone è concepito in funzione del fabbisogno finanziario della RAI, realizza allora non sul piano giuridico bensì su quello economico una sorta di traslazione dell'onere Iva dallo Stato, che dovrebbe subirlo secondo le regole generali, all'utente, il quale attraverso il canone rifonde all'erario (ne consente, cioè, la "copertura economica") anche l'Iva dovuta alla RAI a fronte della prestazione di servizi resa allo Stato".*

Il nostro commento finale alla Direzione RAI è stato: "Conoscevamo bene Augusto Fantozzi (m. 13.07.2019) come esperto riconosciuto della materia e abbiamo pertanto il sospetto che se il Prof. Fantozzi ha dovuto ricorrere alle circonlocuzioni concettuali sopra descritte per "giustificare" lo stato di fatto, in punto di diritto la questione non sia molto solida. Come noi da tempo sospettavamo".

6. Comunicazione 18.09.2023 della Direzione Canone RAI: fatturazione del canone speciale.

[Sul punto la RAI afferma]: *"Si conferma la non assoggettabilità del canone speciale alla normativa della fatturazione elettronica e dello split payment, come indicato dall'Agenzia delle Entrate che potrà confermare in merito".*

Il nostro commento finale è stato: "Esprimiamo qualche dubbio che l'Agenzia delle Entrate abbia il potere di assumere con atti amministrativi interni tali tipologie di decisioni".

7. Il presupposto del canone RAI: ricezione di audio-video segnali con antenna televisiva via etere.

Il presupposto legale del canone è il semplice **possesso di un apparecchio atto alla ricezione del segnale audio-televisivo via etere**, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso o dalla visione dei programmi teletrasmessi. La giurisprudenza nazionale ed europea (inclusa la Corte di Giustizia UE) hanno confermato che **"il finanziamento della radiodiffusione pubblica tramite canone non configura una prestazione di servizi soggetta a Iva"** [ma poi la RAI nel cpv. 5 lo assoggetta ugualmente a Iva].



La stessa RAI su <https://www.canone.rai.it> precisa: **“Debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.**

Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili) - [i cosiddetti “impianti interni a circuito chiuso”, ndr], se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare [tramite l’antenna televisiva], non sono assoggettabili a canone.

Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore, come tipicamente un televisore, rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD)”.

8. I segnali ricevuti via cavo o via internet non sono assoggettati al canone RAI.

La stessa RAI precisa quindi la discriminante per l’assoggettamento al canone RAI: **il possesso di dispositivi muniti di un sintonizzatore atto alla ricezione di segnali di radio-telediffusione tramite antenna televisiva.** Viceversa i dispositivi quali personal computer, tablet, smartphone atti alla ricezione di segnali via cavo e via internet, anche se relativi alle trasmissioni audio-televisive *in streaming* della RAI o di altre emittenti, non sono assoggettati al canone RAI.

9. Come rispondere alla PEC ricevuta dalla RAI (autocertificazione di non detenzione).

In conclusione, se l’agenzia di viaggi non detiene nei locali dell’impresa apparecchi atti alla ricezione dei segnali radiotelevisivi via etere non è tenuta al pagamento del canone RAI. E’ possibile ignorare la richiesta ricevuta via PEC, in quanto si tratta di comunicazione inviata a tappeto come una sorta di “pesca a strascico”, con la quale la RAI cerca di snidare eventuali evasori. Oppure è possibile dare riscontro sempre via PEC, semplicemente comunicando che l’impresa non detiene apparecchi assoggettati all’obbligo del canone RAI nei locali ove si svolge l’attività (la cosiddetta **“autocertificazione di non detenzione”**).

10. Comunicazione 18.09.2023 della Direzione Canone RAI: emergenza Covid-19 del 2020-2021.

“Il canone speciale per l’anno 2021 è dovuto per l’attività da voi esercitata. L’esonero previsto dal D.L. n. 41/22.03.2021 convertito nella Legge n. 69/2021 riguarda esclusivamente le attività di strutture ricettive e quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore. Era stato previsto un contributo a valore di ristoro per le imprese operanti nel settore Turistico, nel quale potrebbe rientrare la vostra attività, ma con specifici criteri e subordinato alla presentazione di istanza; trattasi comunque di norma differente e non attinente al canone speciale”.

Nostro commento: “Conosciamo bene i provvedimenti legati all’emergenza Covid-19 e il punto da lei, peraltro non impropriamente, commentato è proprio uno fra quelli che abbiamo in contenzioso con lo Stato. I benefici in argomento dovevano essere indirizzati alla categoria delle Imprese Turistiche e le agenzie di viaggi ne fanno parte”.